



PROPOSTA DI MODIFICA

STATUTO

Approvato con deliberazione del C.C. n. 10 in data 12/03/2010

Modificato con deliberazione del C.C. n. 8 in data 18/04/2013

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/09/2018



TITOLO II - L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 26 - Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, recante l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dagli uffici competenti al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:

- a) almeno cinque giorni interi e liberi, festivi esclusi, prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno tre giorni interi e liberi, festivi esclusi, prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

1) PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 26

Con la presente proposta di modifica viene interamente riscritto l'art. 26 dello Statuto:

RUBRICA: "Notifica dell'avviso di convocazione"

1. L'avviso di convocazione, recante l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dagli uffici competenti al domicilio dei consiglieri, **nell'osservanza dei seguenti** termini:

- a) almeno cinque giorni **interi e liberi, festivi esclusi**, prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno tre giorni **interi e liberi, festivi esclusi**, prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Le notifiche di cui al comma precedente possono essere validamente effettuate mediante l'utilizzo del servizio di Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo istituzionale attivato per ciascun componente del Consiglio Comunale.

TITOLO II - L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 29 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale di norma sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce, motivatamente, in seduta segreta.

2) PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 29

Con la presente proposta di modifica viene aggiunto il comma 3 all'art. 29 dello Statuto:

Rubrica: "Pubblicità delle sedute"

1. Le sedute del Consiglio Comunale di norma sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce, motivatamente, in seduta segreta.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.



TITOLO III – PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

CAPO IV - STRUTTURE ED ISTITUTI COMPLEMENTARI

Art. 58 - Le Commissioni Consultive

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 32, e ferme restando le commissioni obbligatorie per legge, possono essere istituite commissioni consultive, per materie omogenee, per un apporto collaborativo ai fini del conseguimento del pubblico interesse.
2. La composizione, il funzionamento, e l'attività di tali commissioni sono stabilite con regolamento, che dovrà basarsi sui seguenti principi:
 - a) pubblicità delle sedute, ad esclusione di casi eccezionali e motivati;
 - b) garanzia di rappresentanza dei gruppi consiliari, tramite commissari da essi designati o indicati;
 - c) gratuità della funzione e formalità delle attività svolte;
 - d) incompatibilità, decadenza per mancata partecipazione o per dimissioni similmente a quanto previsto per le commissioni consiliari;
 - e) non interferenza con gli organi amministrativi o burocratici dell'ente;
 - f) trasmissione al Consiglio o alla Giunta comunali, di proposte, comunicazioni e pareri, nelle materie di competenza assegnate, sia su richiesta sia su propria iniziativa.
3. L'istituzione delle Commissioni Consultive, il loro regolamento e la nomina dei membri sono attribuite alla Giunta Comunale.
4. Per problemi rilevanti in ambito intercomunale, possono essere costituite commissioni consultive in forma mista con altri enti a condizione che la componente del Comune sia nominata secondo i principi dello Statuto e la deliberazione istitutiva indichi l'oggetto della consultazione ed il termine per la conclusione dei lavori.

3) PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 58

Con la presente proposta di modifica viene interamente riscritto l'art. 58 dello Statuto:

Rubrica: "Le Commissioni Consultive"

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. (Fuori dai casi di cui all'articolo 32, e) Ferme restando le commissioni obbligatorie per legge, possono essere istituite commissioni consultive, per materie omogenee, per un apporto collaborativo ai fini del conseguimento del pubblico interesse.2. La composizione, il funzionamento, e l'attività di tali commissioni sono stabilite con regolamento, che dovrà basarsi sui seguenti principi:<ol style="list-style-type: none">a) pubblicità delle sedute, ad esclusione di casi eccezionali e motivati;b) garanzia di rappresentanza dei gruppi consiliari, tramite commissari da essi designati o indicati;c) gratuità della funzione e formalità delle attività svolte;d) incompatibilità, decadenza per mancata partecipazione o per dimissioni similmente a quanto previsto per le commissioni consiliari;e) non interferenza con gli organi amministrativi o burocratici dell'ente;f) trasmissione al Consiglio o alla Giunta comunali, di proposte, comunicazioni e pareri, nelle materie di competenza assegnate, sia su richiesta sia su propria iniziativa. |
|---|



-
3. L'istituzione delle Commissioni Consultive, ~~il loro regolamento~~ e la nomina dei membri sono attribuite alla Giunta Comunale.
4. Per problemi di rilevanza **sovracomunale**, ~~rilevanti in ambito intercomunale~~, possono essere istituite commissioni consultive in **forma associata** con altri enti a condizione che **i componenti in rappresentanza del Comune siano nominati e agiscano** secondo i principi dello Statuto. ~~e che la deliberazione istitutiva indichi l'oggetto della consultazione ed il termine per la conclusione dei lavori.~~